


ORIGINALE



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREÀ

PROVINCIA DI VERONA
Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 1. Comitati di Quartiere: finalità, compiti e funzioni

A) Il Comitato di Quartiere è riconosciuto dal Comune di Cerea quale strumento fondamentale di partecipazione dei cittadini, con funzioni consultive, propositive, di promozione del territorio e della vita sociale del Quartiere.

Funzione consultiva e propositiva

B) La funzione consultiva attribuita ai Comitati di Quartiere è finalizzata ad instaurare, mantenere e sviluppare un corretto rapporto di collaborazione e di reciproco scambio fra gli organi di governo dell'Amministrazione comunale e i cittadini del Quartiere.

C) A tal fine i Comitati di Quartiere hanno la facoltà di formulare all'Amministrazione comunale qualsiasi proposta inerente le problematiche del Quartiere. Possono inoltrare per iscritto richieste di chiarimenti sulle materie relative alla vita del Quartiere.

D) Le proposte dei Comitati di Quartiere non sono vincolanti. L'Amministrazione dovrà sempre rispondere per iscritto entro 30 giorni, sia nel caso di accoglimento delle proposte, sia nel caso di non accoglimento, motivando il diniego.

E) Tali proposte devono avere come criteri qualificanti il coinvolgimento dei cittadini e l'attenzione al territorio del Quartiere.

F) Esse sono indirizzate al Sindaco e all'Assessore delegato alla partecipazione che ne garantirà il vaglio.

G) Il Sindaco o l'Assessore delegato alla partecipazione convoca entro 30 giorni il Presidente del Comitato di Quartiere interessato per avviare lo studio delle proposte e l'eventuale coinvolgimento degli Assessori competenti.

H) Anche alla richiesta di chiarimenti l'Amministrazione Comunale darà risposta scritta entro 30 giorni.

I) Annualmente, entro il 30 settembre, in sede di predisposizione del bilancio di previsione ogni Comitato di Quartiere elabora e consegna all'Amministrazione comunale un documento, sottoscritto dal proprio Presidente, nel quale sono indicate le necessità prioritarie del Quartiere e formulate proposte ed indicazioni di intervento.

Funzione di gestione e promozione del territorio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 10 DEL 31.01.08



Citta' di Cerea

COMUNE DI CERECA

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

L) Il Comitato di Quartiere promuove iniziative finalizzate alla tutela del suo territorio e allo sviluppo del suo tessuto sociale, elaborando programmi attraverso la più ampia partecipazione dei suoi abitanti.

A tal fine intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con Associazioni, Gruppi di volontariato e altre realtà sociali presenti su tutto il territorio.

Art. 2. Numero, composizione e funzionamento dei Comitati di Quartiere

A) I Comitati di Quartiere del Comune di Cerea sono 8 e cioè:

- Cerea Centro
- Cerea Sud
- San Vito – Frescà – Faval
- Asparetto
- Cherubine
- Aselogna – Santa Teresa in Valle
- Palesella
- San Zeno

B) La delimitazione dei confini territoriali di ogni Quartiere e il conseguente calcolo degli aventi diritto al voto sono determinati dalla Commissione Elettorale Comunale tenendo conto dei confini territoriali effettivi dei Quartieri

C) Ogni Comitato di Quartiere è composto da 7 membri nel caso di Quartieri con un numero di abitanti inferiore o pari a 1.000 e da 9 membri nel caso di Quartieri con un numero di abitanti superiore a 1.000.


D) L'attività prestata dai componenti dei Comitati di Quartiere è resa a titolo gratuito.

Nomina del Presidente e del Vicepresidente

E) Ogni Comitato di Quartiere elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

F) Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di Quartiere vengono eletti a scrutinio segreto con maggioranza di 2/3 dal Comitato stesso nella seduta d'insediamento: nel caso non si verificasse tale risultato, in una seconda seduta del Comitato per essere eletto Presidente o Vicepresidente è sufficiente la metà più uno dei voti del Comitato. Se anche in questa seconda votazione non si verificasse nessun risultato, si andrà al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I voti vanno considerati in base al numero dei consiglieri che compongono il Comitato e non ai presenti.

Sedute



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREÀ

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

G) Le riunioni del Comitato di Quartiere devono avere una cadenza almeno semestrale. Sono convocate dal Presidente del Comitato di Quartiere, dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla partecipazione oppure da 1/3 dei membri che lo compongono. Il preavviso sarà di almeno 5 giorni, con affissione alla bacheca di Quartiere.

H) Le sedute del Comitato di Quartiere sono valide con la presenza della metà dei componenti più uno.

I) I componenti del Comitato di Quartiere che risultino assenti senza valido motivo per due sedute semestrale consecutive decadono dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata da apposita delibera del Comitato.

L) I membri decaduti o dimissionari, escluso il Presidente, sono surrogati di diritto dal primo dei non eletti.

M) Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente del Comitato di Quartiere, è pubblico e visionabile. Esso è trasmesso entro 20 giorni al Sindaco e all'Assessore delegato alla partecipazione.

N) Le sedute sono presiedute dal Presidente del Comitato di Quartiere o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età.

O) Nessun atto s'intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

P) I Comitati di Quartiere possono, con propria deliberazione, costituire delle commissioni di lavoro con compiti d'indagine, studio e formulazione di proposte sulle materie di loro interesse.


Q) Le risultanze e le proposte di tali commissioni di lavoro sono presentate al Presidente del Comitato di Quartiere, per l'inserimento nell'ordine del giorno e la conseguente illustrazione all'intero Comitato di Quartiere.

Art. 3. Compiti del Presidente del Comitato di Quartiere

A) Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere.

B) Convoca e presiede le riunioni del Comitato di Quartiere e delle Assemblee di Quartiere (dandone avviso scritto al Sindaco e all'Assessore delegato alla partecipazione); ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute.

C) Firma ed è responsabile dei verbali delle riunioni.



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREAA

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

D) Il Presidente del Comitato di Quartiere, ha il libero accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, secondo il vigente Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

E) E' il tramite istituzionale fra l'Amministrazione comunale (Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessori, Assessore delegato alla partecipazione, ecc.) e il Quartiere.

Art. 4. Convocazione delle Assemblee Pubbliche di Quartiere

A) Le Assemblee pubbliche di Quartiere sono indette almeno due volte in un anno.

B) Possono essere convocate:

- 1) dal Presidente del Comitato di Quartiere;
- 2) dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla partecipazione;
- 3) dal Presidente del Comitato di Quartiere entro 10 giorni dalla richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato di Quartiere o da un numero minimo di cittadini del Quartiere non inferiore a 50 in caso di Quartieri con meno di 1000 abitanti e non inferiore a 100 per quelli sopra i 1000.

C) Almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea pubblica di Quartiere è dato avviso ai cittadini tramite affissione dell'ordine dei giorno all'albo pretorio comunale e nelle bacheche di Quartiere e tramite inserimento sul sito internet del Comune, comunicandolo al Sindaco e all'Assessore delegato alla partecipazione.

Art. 5. Rapporti Amministrazione - Comitati di Quartiere


A) Il Presidente di un Comitato di Quartiere può essere chiamato, dall'Amministrazione comunale, ad esporre il parere del proprio Quartiere circa le problematiche inerenti lo stesso.

Sedi e mezzi

B) Il Comune mette a disposizione in uso gratuito ad ogni Comitato di Quartiere una sede di proprietà comunale attrezzata, e i mezzi (materiale di consumo, cancelleria, ecc..) necessari al suo funzionamento.

C) Ogni singolo Quartiere può convenzionarsi col Comune per l'espletamento di attività e servizi svolti nel Quartiere.

D) Il Comune garantisce la presenza di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) relativamente alle funzioni considerate nel presente regolamento e comunque alle attività svolte dal Quartiere.



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREAA

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

Strutture di quartiere

E) Il Comune potrà stipulare, nelle forme opportune, specifiche convenzioni con i Quartieri per la concessione di aree comunali, per la costruzione e/o gestione in tali aree di strutture destinate alle attività di quartiere. Le convenzioni dovranno essere predisposte sulla base dei seguenti indirizzi generali:

- essere posti a carico del quartiere la manutenzione ordinaria dell'area e delle strutture, seguendo le norme di sicurezza e igienico sanitarie richieste in relazione alle attività svolte;
- obbligo per il quartiere del reinvestimento dell'eventuale guadagno derivante dallo svolgimento delle attività in migliorie alle strutture ed attrezzature;
- produzione entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio preventivo e del consuntivo del Quartiere, con relazione dettagliata dell'attività svolta sul bene oggetto di concessione. Va inoltre completata con l'indicazione delle migliorie apportate utilizzando l'eventuale guadagno dell'anno precedente e delle tariffe applicati all'utenza per attività svolte nel Centro.

Art. 6. Elezioni

A) Le elezioni dei Comitati di Quartiere si tengono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

B) Il Sindaco, con propria disposizione, indice le elezioni dei Comitati di Quartiere stabilendo: le date e gli orari delle elezioni, le sedi dei seggi elettorali.

Sarà compito della Commissione Elettorale Comunale nominare, per ogni seggio, il Presidente e 2 scrutatori all'interno dei rispettivi Albi comunali in essere per le consultazioni elettorali.

L'Ufficio elettorale comunale farà predisporre: l'elenco degli elettori per ogni seggio, le schede di votazione indicanti i nomi dei candidati e, al termine degli scrutini, raccoglierà l'esito della votazione di tutti i seggi, prendendo atto delle risultanze e redigendo un quadro complessivo.


Giornata delle elezioni

C) Il giorno fissato per le elezioni dei Comitati di Quartiere, in ciascuna sede elettorale, i Presidenti di seggio daranno inizio alle operazioni di voto all'ora stabilita. Accertata l'identità, la residenza e l'età dell'elettore, mediante riscontro con gli elenchi predisposti dall'Ufficio elettorale comunale, gli consegneranno la scheda di voto dopo averla debitamente timbrata e siglata.

Durante l'intero periodo di apertura del seggio dovrà essere assicurata la presenza di almeno 2 componenti.

Concluse, all'ora stabilita, le operazioni di voto, in ogni seggio si provvede immediatamente allo scrutinio e alla redazione dell'apposito verbale.

Terminate tali operazioni, il Presidente di seggio provvede alla immediata consegna all'Ufficio elettorale comunale delle schede di votazione e del verbale, debitamente



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA
Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

sottoscritto.

I risultati delle votazioni sono raccolti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, sintetizzati in un quadro complessivo e comunicati al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per la proclamazione degli eletti da effettuarsi nella prima seduta utile.

Durata in carica

D) I Comitati di Quartiere durano in carica 5 anni.

Candidati ed Elettori

E) Hanno diritto al voto per l'elezione dei Comitati di Quartiere tutti gli abitanti del Quartiere con età superiore ai 18 anni.

F) Qualsiasi cittadino maggiorenne del Comune di Cerea si può candidare per l'elezione, in non più di un Comitato, indipendentemente dalla propria residenza. In tale ultima ipotesi il candidato potrà essere eletto solamente nel caso in cui il numero dei candidati residenti nel quartiere risulta essere inferiore al numero minimo previsto per l'elezione del comitato.

G) In ciascun Quartiere tutti i candidati all'elezione nel Comitato di Quartiere formeranno un'unica lista.

H) Le candidature sono depositate, anche non personalmente, 30 giorni prima delle elezioni presso l'Ufficio elettorale comunale che verificherà il possesso dei requisiti anagrafici e procederà alla formazione dell'unica lista e alla sua pubblicazione.

I) Il numero minimo di candidati per un singolo Comitato dovrà essere almeno pari al numero di rappresentanti eleggibili. Nel caso in cui tale numero minimo non venga raggiunto, l'elezione per il Comitato interessato non potrà avere luogo.


Preferenze

L) L'elettore potrà esprimere nella scheda elettorale una sola preferenza.

M) In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane.

Eleggibilità

N) Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessori e Consiglieri comunali e coloro che ricoprono cariche di nomina Consiliare o del Sindaco non sono eleggibili alla carica di Presidente o Vicepresidente né svolgere il ruolo di segretario nei Comitati di Quartiere.



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREAA

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

O) Analogamente non sono più eleggibili nel medesimo Comitato di Quartiere coloro che ne hanno già fatto parte per 2 mandati consecutivi.

Art. 7. Norme transitorie

A) A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni del "Regolamento dei Consigli di quartiere e di frazione" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 28.9.1976, modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 25.3.1980.

B) Fino alla elezione dei Comitati secondo le nuove regole, i rapporti previsti dal presente Regolamento sono tenuti nei confronti degli attuali comitati, comunque eletti.

C) Sulla base dei risultati della prima elezione dei Comitati di Quartiere, ed entro tre mesi dal loro insediamento, verrà realizzata una verifica a seguito della quale potranno essere apportate modifiche al presente regolamento.